

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

Roma, lì 28 maggio 2021

Oggetto: decreto Sostegni - bis

Con il presente documento lo Studio De Marco, nell'ambito dei propri servizi professionali, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a **garantire la corretta applicazione delle disposizioni del decreto Sostegni- bis** di recente emanato dal Governo Draghi.

In particolare si affrontano le **disposizioni promulgate con il "Decreto Sostegni-bis" (DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 – "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali")** in materia di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro relativamente alle categorie maggiormente colpite dalle recenti misure di contenimento della Pandemia da Coronavirus. Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:


- ✓ sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
- ✓ accesso al credito e liquidità delle imprese;
- ✓ tutela della salute;
- ✓ lavoro e politiche sociali;
- ✓ sostegno agli enti territoriali;
- ✓ giovani, scuola e ricerca;
- ✓ misure di carattere settoriale.

La nostra è una **instant brochure** per dare un immediata informativa alla Clientela sulle più rilevanti novità emanate con il "Decreto Sostegni" in materia di aiuti all'economia.

Nella certezza che la pandemia da Covid-19 diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni

Studio De Marco

dott. Ottavio De Marco



dott.ssa Giulia Giacometti



Sintesi

Il DECRETO-LEGGE del 25 maggio 2021, n. 73 – “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, già ribattezzato **Decreto Sostegni-bis** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.

Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Tra le novità più attese in materia di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro, il Decreto Sostegni conferma **il contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva** che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli Enti non commerciali e del Terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

In tema di lavoro e politiche sociali il Decreto Sostegni - bis prevede:

- ✓ quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
- ✓ una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
- ✓ il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi;
- ✓ l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- ✓ l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
- ✓ l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

* * * * *

La circolare sulle principali novità introdotte dal “Decreto Sostegni- bis” fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

INDENNIZZI ALLE
 IMPRESE E
 LAVORATORI
 AUTONOMI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il decreto prevede all'art. 1 un nuovo pacchetto di **contributi a fondo perduto**, con una dotazione complessiva di oltre 15 miliardi di euro, per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Al fine di ampliare il numero dei beneficiari, **il nuovo intervento è più articolato rispetto ai precedenti**, lo scopo è di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

La misura si articola su tre componenti:

- ✓ la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto "sostegni", con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- ✓ una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- ✓ la terza avrà una finalità perequativa e si convoglierà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

In particolare, la norma prevede (comma 1) un contributo pari a quello già erogato con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni). Il comma 5 prevede un contributo calcolato diversamente, ma alternativo a quello del comma 1. Infine, il comma 16 prevede una specie di "conguaglio perequativo" al ricorrere di certe condizioni (in particolare si è in attesa dell'autorizzazione comunitaria per tale misura).

Il contributo previsto dal comma 1 è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di una nuova istanza da parte del contribuente, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, la **partita IVA attiva** e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già erogato.

Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze:

- ✓ somministrazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero
- ✓ riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data in vigore del presente decreto (periodo di imposta 2019).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore al 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato.

La quantificazione del contributo è determinata applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e del 2019:

- ✓ **60%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **non superiori a**

euro 100.000;

- ✓ 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;**
- ✓ 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;**
- ✓ 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;**
- ✓ 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.**

Esempio di calcolo

Fatturato 2019: 390.000 euro, pari ad una media mensile di 32.500 euro; Fatturato 2020: 180.000 euro, pari ad una media mensile di 15.0000 euro.

In questo caso lo scostamento minimo del 30% viene rispettato e pertanto si passa al calcolo del contributo.

L'ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (32.500 – 15.000) moltiplicata la percentuale di spettanza, che nel nostro esempio è del 50%. Si ottiene quindi un CFP di 8.750 euro, che si ripeterà per effetto del Decreto Sostegni Bis.

Il decreto prevede inoltre, al comma 5, il riconoscimento di un “nuovo” contributo a fondo perduto in alternativa a quello precedentemente calcolato, a favore di tutti i soggetti che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto (2019):

- ✓ non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- ✓ **abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.**

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato secondo le nuove modalità. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del “nuovo contributo” emerge un contributo inferiore rispetto al vecchio, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Per ottenere il contributo in esame, i soggetti devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. I soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al **I trimestre 2021.**

La quantificazione del contributo in esame, è determinata applicando le medesime percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

- ✓ 60% per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 100.000;**
- ✓ 50% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;**
- ✓ 40% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;**
- ✓ 30% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;**
- ✓ 20% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.**

Esempio di calcolo

Fatturato medio mensile del 01.04.2019 – 31.03.2020 pari a 340.000 euro; Fatturato medio mensile del 01.04.2020 – 31.03.2021 pari a 110.000 euro.

In questo caso si applica alla differenza tra i due, pari a 230.000 euro la percentuale di riferimento del 30% e si otterrà un contributo pari a 69.000.

Se in base ai calcoli del precedente Decreto Sostegni, il contribuente avesse ottenuto un contributo pari a 50.000 euro, riceverebbe, oltre ai 69.000 euro appena calcolati, anche la differenza pari a 19.000 euro.

Infine la quantificazione del contributo di cui al comma 5, per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni, è determinata applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

- ✓ **90%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 100.000;**
- ✓ **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;**
- ✓ **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;**
- ✓ **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;**
- ✓ **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.**

Esempio di calcolo

Fatturato medio mensile del 01.04.2019 – 31.03.2020 pari a 290.000 euro; Fatturato medio mensile del 01.04.2020 – 31.03.2021 pari a 130.000 euro, ipotizziamo anche ricavi nel 2019 pari a 3.400.000 euro.

Con il vecchio calcolo si applicherebbe alla differenza del fatturato medio mensile, pari a 160.000, la percentuale del 30% e si otterrebbe un contributo pari a 48.000 euro.

Con le percentuali relative al comma in esame, si applica invece alla differenza la percentuale del 40%, ottenendo così un contributo pari a 64.000 euro.

Infine è previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.

Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo.

TAX CREDIT LOCAZIONI

Intervenendo sull'art. 28 del decreto Rilancio, il decreto Sostegni bis dispone la **proroga fino al 31 maggio 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a **uso non abitativo e affitto d'azienda** a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Viene, altresì, riconosciuto ai medesimi soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **il credito d'imposta** per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Per chi svolge attività economica, l'accesso al *bonus* è subordinato alla circostanza che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020; tale condizione non è richiesta per chi ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

ESENZIONE DALLA PRIMA RATA IMU

In considerazione del perdurare degli effetti connessi alla pandemia da Covid-19 viene disposto che, per l'anno 2021, **non sia dovuto il versamento della prima rata dell'IMU** per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021.

L'esenzione è limitata agli immobili nei quali i **soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori**.

L'agevolazione è per tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione e tutte le imprese agricole, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito d'impresa o agrario, a condizione che:

- ✓ siano titolari di partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
- ✓ abbiano avuto un calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 rispetto alla stessa media mensile del 2019;
- ✓ l'importo di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni.

Se la partita IVA è stata attivata dal 1° gennaio 2019, l'agevolazione spetta a prescindere dalla sussistenza del calo medio mensile di fatturato.

ESENZIONE DAL CANONE PATRIMONIALE

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la **proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico** di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019.

Il beneficio fiscale riguarda le **occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio** (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le **occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale**.

In particolare, con il Sostegni bis si posticipa dal 30 giugno (proroga già introdotta con il Sostegni) al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento del canone di cui si tratta a beneficio di determinati soggetti.

Il decreto Sostegni aveva previsto a sua volta una proroga dell'esenzione dal pagamento dal 31 marzo al 30 giugno 2021

Ricordiamo che il **canone unico** è stato introdotto dal comma 816 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone unico" in sostituzione di:

- ✓ **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;**
- ✓ **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;**
- ✓ **imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;**
- ✓ **canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;**
- ✓ **il canone per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.**

Il canone è comprensivo di qualunque ulteriore canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'agevolazione di cui si tratta è rivolta a determinate categorie e in particolare:

- ✓ **gli esercizi di ristorazione**, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- ✓ **gli esercizi per la somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari**);
- ✓ **gli esercizi di cui alle lettere a) e b)**, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in **sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari** ed esercizi similari;
- ✓ **gli esercizi di cui alla lettera b)**, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

AGEVOLAZIONE TARI

Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 che i Comuni concederanno a titolo di **riduzione della TARI** per attenuare l'impatto finanziario del perdurare della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività.

I Comuni potranno concedere riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate.

ESONERO CANONE RAI

Per l'anno 2021, viene disposto **l'esonero dal versamento del canone RAI** per le strutture recettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

PROROGA DELLA PLATIC TAX

Nuovo **rinvio per la plastic tax**: dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Confermata la modifica del **calendario per il pagamento delle somme dovute per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio**: le rate del 2020 potranno essere versate entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, entro il 30 novembre 2021, con il riconoscimento di 5 giorni di tolleranza.

Nessuna modifica poi per l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di rottamazione, per i soggetti che hanno dichiarato redditi fino a 30.00 euro.

Ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di **sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento**, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (articolo 68, DI n. 18/2020) nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (articolo 152, DI n. 34/2020), che il decreto "Sostegni" aveva già differito dal 28 febbraio al 30 aprile.

Via libera anche alla possibilità per operatori economici che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d'affari rispetto a quello dell'anno precedente maggiore del 30%, di fruire della **definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018. Il beneficio consiste nell'azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Viene poi differito fino al 31 gennaio 2022 il termine finale per la **notifica** degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Confermato il **nuovo calendario per l'imposta sui servizi digitali** (articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018):

- ✓ il versamento annuale del tributo dovrà essere effettuato entro il 16 maggio (anziché entro il 16 febbraio);
- ✓ la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno (anziché entro il 31 marzo).

Viene inoltre esteso di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

MISURE A
FAVORE DELLE
IMPRESE

ESTENSIONE DEL LIMITE DI COMPENSAZIONE IN F24

Per sostenere la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso la compensazione si prevede che, dal 1° gennaio 2021, il limite massimo dei crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili è fissato in **2 milioni di euro** per ciascun anno.

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURA CONCURSUALI

Con una serie di modifiche alla disposizione della "legge Iva" che disciplina le variazioni dell'imposta e dell'imponibile successive all'emissione della fattura (articolo 26, Dpr n. 633/1972), viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti **variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura**, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis, regio decreto n. 267/1942) o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (articolo 67, terzo comma, lettera d), regio decreto n. 267/1942).

PROROGA COMPENSAZIONE CREDITI-CARTELLE

Spazio alla proroga per la compensazioni tra crediti commerciali con la Pa e debiti con il fisco. Le imprese che hanno effettuato dei lavori per conto di una Pubblica amministrazione e non hanno ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, potranno utilizzare il credito commerciale per pagare i debiti oggetto di cartelle di pagamento anche **nel 2021**, qualora si faccia riferimento a carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020. I crediti devono essere "certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili".

TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni. L'esenzione si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative.

NUOVA GARANZIA FONDO PMI PER RICERCA E SVILUPPO E INVESTIMENTI

Viene previsto un nuovo strumento di garanzia di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale PMI per accrescere il patrimonio delle imprese. Il decreto Sostegni bis struttura l'accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&S e investimento.

ACE INNOVATIVA 2021

L'ACE per la **patrimonializzazione delle imprese** viene rafforzata per l'anno d'imposta 2021 con la possibilità di usufruirne anticipatamente sotto forma di credito d'imposta. In sostanza viene riconosciuta la possibilità di calcolare un **rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 10**

milioni di euro e di trasformarlo in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nello stesso anno, precludendo la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze.

Il rendimento nozionale è valutato con aliquota del 15%, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto; tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. Meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito sono previsti, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

SANATORIA IRAP IN CASO DI ERRORI SUL TEMPORARY FRAMEWORK

Entra nel decreto Sostegni la **proroga di 5 mesi della sanatoria IRAP** in caso di errori sul Temporary Framework, annunciata dal Ministero dell'Economia con il comunicato n. 87 del 30 aprile 2021.

È stato, infatti, approvato un emendamento, di modifica del comma 5 dell'art. 42-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020), che differisce dal 30 aprile 2021 **al 30 settembre 2021** il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Si interviene inoltre sull'art. 110 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), che prevede la possibilità per le imprese di effettuare una **rivalutazione per i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019**. L'operazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

In particolare, con l'emendamento approvato viene stabilito che la rivalutazione civilistica dei beni può essere eseguita anche nel bilancio 2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento ai fini fiscali.

Con una norma di interpretazione autentica viene inoltre chiarito che la rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale - ex art. 1, comma 2, dell'articolo 6-bis del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) – si applica anche agli **immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione** o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento che locano le strutture alberghiere.

MISURE IN
MATERIA DI
LAVORO

CIG COVID

In materia di lavoro, di particolare importanza la proroga della Cassa integrazione Covid.

In particolare, viene prevista la possibilità di richiedere fino ad un **massimo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria**, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 e fino ad un massimo di 28 settimane, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per i trattamenti di assegno ordinario.

Per tali trattamenti di integrazione salariale non è previsto alcun contributo addizionale.

Come specificato dalla circolare INPS n. 72/2021, le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso. Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO per Covid, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo la seguente articolazione:

- ✓ 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ✓ ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell'iter di conversione, si consente il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle previste dalla legge di Bilancio 2021, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.

Confermata la **CISOA** per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Nel passaggio parlamentare è stato disposto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale Covid-19 previste dalle norme precedenti.

LAVORATORI FRAGILI

Viene confermato **fino al 30 giugno 2021** la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate (lavoratori fragili) di svolgere le loro attività in modalità di **lavoro agile**. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in *smart working* o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene estesa fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile.

Viene inoltre stabilito che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comportamento e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

FRINGE BENEFIT

Ha ottenuto il via libera un emendamento che **proroga al 2021** l'aumento del tetto dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali da 258,23 euro a **516,46 euro**.

TUTELA PER I PROFESSIONISTI AFFETTI DA COVID

Di particolare importanza la disposizione che riconosce ai **professionisti la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19**. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e

il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19:

- ✓ non comporta decadenza;
- ✓ non costituisce inadempimento;
- ✓ non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Per la tutela è necessario avere un **certificato medico** che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione. Finito il periodo di sospensione il professionista ha 7 giorni per effettuare gli adempimenti sospesi.

ULTERIORI NOVITÀ

Da ultimo via libera:

- ✓ alla proroga **fino al 30 giugno 2021 del blocco dei licenziamenti** collettivi e individuali;
- ✓ altre novità per l'indennità di **disoccupazione NASPI**: a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASpl – è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo;
- ✓ alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i **contratti di lavoro subordinato a termine**, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D.lgs. 81/2015.



ALTRE MISURE

TASSE PRIMA CASA GIOVANI UNDER 36 E MUTUO GARANTITO

Agevolazioni in materia di imposte indirette (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale) per l'**acquisto della prima casa di abitazione** da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato.

L'agevolazione non si applica alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Le agevolazioni valgono per gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2022.

Si aggiunge l'accesso al Fondo garanzia sui mutui e l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

ALTRI 2 MESI DI REM, 500 MLN PER BUONI SPESA

Il **Reddito di emergenza** sarà riconosciuto per altri due mesi, a giugno e a luglio. Per ottenerlo bisognerà inoltrare domanda all'Inps entro il 30 giugno 2021.

Il provvedimento istituisce inoltre presso il ministero dell'Interno un fondo da 500 milioni per il 2021 per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di **solidarietà alimentare**, oltre che per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

ESENZIONE TICKET PER 2 ANNI POST RICOVERO COVID

Un programma sperimentale di monitoraggio post ricovero per Coronavirus: per i 2 anni in cui durerà il monitoraggio le prestazioni saranno **esenti dal ticket**. L'obiettivo della misura è quella di «garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19 correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia».

Le Regioni saranno tenute ad attivare i programmi di monitoraggio garantendo la presa in carico dei pazienti arruolabili e almeno le prestazioni indicate. Al termine del programma di monitoraggio il ministero della Salute effettuerà studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

ALLERTA ESTERNA

Con un ulteriore emendamento approvato si interviene sull'art. 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa (D.lgs. n. 14/2019) disponendo la proroga di un anno - dal secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall'anno d'imposta successivo - della decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dell'INPS e degli agenti della riscossione.

Il differimento si affianca a quello già previsto dal testo originario del decreto Sostegni riguardante l'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

BLOCCO SFRATTI

Altra novità riguarda il blocco degli sfratti per morosità o pignoramento dell'immobile. In particolare, con l'emendamento approvato la sospensione dell'esecuzione viene prorogata:

- ✓ al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- ✓ al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Per i casi rimanenti, invece, il blocco termina il 30 giugno 2021.

VOUCHER VIAGGI

Viene inoltre prorogata di 6 mesi la durata dei buoni emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione, annullati a causa Covid. I buoni potranno essere ceduti alle agenzie di viaggio. Resta confermato il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato.

I voucher per i concerti, invece, dureranno tre anni dalla data di emissione.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Viene aumentato di 50 milioni per l'anno 2021 il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Previsto poi il rimborso per gli abbonamenti relativi all'accesso a impianti sportivi di ogni tipo. In alternativa alla restituzione del corrispettivo è consentita l'emissione di un voucher di pari valore utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dell'emergenza nazionale.



Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/




www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

Studio De Marco © 2021 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

